

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trasferimento in entrata e n uscita degli studenti della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali attivata dall'Università Telematica Pegaso in convenzione con Universitas Mercatorum.

Art. 2 - Trasferimenti da altro Ateneo (in entrata)

Il trasferimento da una Scuola di Specializzazione per le professioni legali di altro Ateneo è ammesso nei limiti dei posti vacanti e ove prevista della capacità ricettiva della Scuola.

Di norma, non è possibile trasferirsi in corso d'anno. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata all'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendono trasferirsi da altro Ateneo devono presentare domanda di trasferimento compilando il modulo allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e completo della documentazione richiesta.

Il Consiglio direttivo della Scuola di norma valuta le istanze entro il mese di novembre e delibera l'ammissione al II anno di corso prima dell'inizio delle lezioni. La domanda deve dunque essere proposta in tempo utile. Dopo aver presentato la domanda di trasferimento è necessario attendere il nulla osta della Scuola. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. In caso di debiti formativi in ingresso possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi on line verificati attraverso esami con una Commissione appositamente nominata dal Direttore della Scuola

Se il numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello specializzando più giovane di età.

Lo specializzando deve versare un contributo di congedo per Trasferimenti da altre Università (in entrata) pari a € 300,00, oltre alla prima rata di iscrizione.

Art. 3 - Trasferimenti ad altro Ateneo (in uscita)

Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda di trasferimento, nei termini stabiliti annualmente dalla Scuola

Il trasferimento è possibile solo se lo studente ottiene il nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, una volta acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente.

Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso cui lo specializzando intende trasferirsi.

Lo specializzando deve versare un contributo di congedo di euro 300 e regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti dell'Ateneo.

Di norma, non è possibile trasferirsi in corso d'anno.